



# QUADERNO

CITTADINI SUDDITI DI UN REGIME RAGIONIERISTICO  
(dopo un anno dalla riforma costituzionale,  
un diverso approccio filosofico al concetto di Stato)

II EDIZIONE

Raccolta di scritti di Economia Etiologica.

Dopo quelle dell'8 aprile e del 13 maggio 2013,  
riprendono le pubblicazioni di Federico Macaddino,  
Responsabile del Dipartimento "Ministeri e Presidenza del  
Consiglio dei Ministri".



Luigi Einaudi

Luigi Einaudi definiva la “Scienza della finanza” come “la scienza delle leggi secondo le quali gli uomini provvedono al soddisfacimento di certi bisogni particolari che, per distinguerli dai bisogni ordinari privati, si chiamano pubblici” (in “Principi di Scienza della finanza”, Torino). Il motivo principe per cui gli uomini si uniscono e costruiscono, con un “contratto sociale”, un’artificiale struttura a loro sovraordinata, sacrificando ad essa una parte del loro prodotto, vale a dire si subordinano ad uno stato ed alle sue leggi è, come diceva anche L. Einaudi, il soddisfacimento di quei “bisogni” che più difficilmente sarebbero conseguibili individualmente. Questa concezione è propria, ovviamente, delle società liberali e democratiche evolute; non lo era, ad esempio, delle “repubbliche democratiche” sovietiche, né degli stati assolutistici del 7-800, tantomeno delle dittature del secolo scorso, laddove la subordinazione dell’individuo all’interesse dell’entità Stato era pressoché totale. Le due ottiche si riflettono nei coevi ma differenti pensieri filosofici del “Leviatano” (1651) di Thomas Hobbes e dei “Due trattati sul governo” (1690) di John Locke, quasi contemporanei (40 anni di differenza), eppure così distanti: nel primo si descrive la convenienza di essere sudditi, affidandosi allo Stato per evitare i danni di un conflitto sociale rischioso; nel secondo, il diritto e il vantaggio di essere cittadini, associandosi sulla base del consenso fra uomini liberi, ciascuno depositario di diritti naturali incompr-

ribili alla vita, alla libertà, alla proprietà. In Italia, la Repubblica è nata promettendo quest’ultima cosa. Nei fatti, ha invece avvertito la prima (pin-8/10/2012). Nelle attuali nostre società c.d. “occidentali” (usando una obsoleta terminologia) abbiamo fatto un sostanzioso passo indietro, ammettendo la subordinazione dell’individuo al bene collettivo, personificato dallo stato-istituzione. La nuova visione ha permeato anche la cultura giuridica. La prevalenza del criterio finanziario e ragionieristico (non di quello economico, si badi bene!) sul pensiero del giurista si è realizzata con precisi vincoli costituzionali. E così, poco più di un anno fa (era la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), un delegittimato ma maggioritario manipolo di parlamentari ha fatto scolpire nell’articolo 81 della nostra Carta fondamentale il **principio in base al quale ... il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. È il famigerato “pareggio di bilancio” costituzionalizzato.** In un Paese dove l’eccessiva produzione delle regole ha determinato l’inefficacia delle stesse, dove la teoria anarchica è divenuta anarchia reale poiché ognuno fa ciò che vuole senza pagar fio, dove, proprio perché in un Paese senza diritto e giustizia, il potere è diventato arbitrio e il binomio diritto/dovere è degenerato in sopruso/privilegio, la politica italiana è riuscita a cristallizzare una regola concettualmente rigida. Rigida? Non troppo! Leggendo, **infatti**, il novellato articolo 81 Cost., si dovrebbe parlare più di “equilibrio” che di “pareggio” che, invece, è il termine utilizzato nel titolo della stessa legge introduttiva (la n. 1/2012). E la deroga è subito dietro l’angolo: la concessione del ricorso al debito, in considerazione del ciclo economico. Ma quanto sia “rigida”, in questa sede non interessa. Importa, invece, l’idea di Stato che essa, a nostro modo di vedere, esprime. Orbene, chiunque abbia studiato contabilità di stato o economia, senza essere passato dalla Bocconi o dalla Chicago University e pur senza le lettere scolpite in oro di una Costituzione, sa che il bilancio dello Stato deve essere tendenzialmente in equilibrio. E comunque, di un criterio siffatto se ne potrebbe discutere in periodi di “vacche grasse”. Fra le principali Carte costituzionali europee, solo Austria, Germania e, da ultima, la Spagna contemplan il “pareggio” di bilancio, tuttavia per la Germania è raccomandato che si debba evitare un’eccessiva pressione fiscale sui contribuenti. Per inciso, va detto che solo la Costituzione elvetica prevede aliquote massime di prelievo sul reddito. Perché sia rispettata la libertà dei singoli di disporre del frutto di ciò che producono, l’equilibrio o il pareggio di bilancio dovrebbero essere contestuali ad una norma che fissi costituzionalmente il massimo possibile di prelievo fiscale sul reddito, la quale ultima diverrebbe la prima tutela del cittadino contro un’eccessiva espropriazione legale di ciò che produce.

Regola di responsabilità fiscale introdotta nella Legge fondamentale tedesca nel maggio 2009. Vedi Servizio Studi del Senato.: La riforma costituzionale tedesca del 2009 (Federalismusreform II) e il freno all’indebitamento (Dossier n. 287, Aprile 2011).

Art. 128 (Cost. Svizzera) pone all’11.5% l’aliquota massima dell’imposta federale sul reddito delle persone fisiche e all’8.5% quella sul reddito delle persone giuridiche.

COSTITUZIONE ITALIANA  
- Art. 81. -  
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.  
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.  
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.  
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.  
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.  
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

**Mettere il principio di pareggio in Costituzione, in questi difficili frangenti storico-economici di crisi, di recessione, di fronteggiamento dell’aggressività economica di Paesi come Cina e India, può avere un senso se visto in correlazione alla politica monti-sarkozy-merkeliana, al fine di riaffermare una ben altra concezione: la supremazia del presunto bene col-**

Art. 135 Cost. Spagnola (riformato a settembre 2011):

- «1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
  - a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
  - b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
  - c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias». (boletín oficial de las Cortes Generales – Senado - Núm. 105-3 de septiembre de 2011)

## lettivo sul benessere dell'individuo. Il cittadino è funzionale allo Stato.


Questa visione assolutistico-ragionieristica della Cosa Pubblica, consapevole delle conseguenze economiche generali (o forse no?), pone su un piano secondario e mal concilia il principio che i nostri Padri Costituenti avevano trasfuso e sotteso nella prima parte della Carta costituzionale: lo Stato persegue e favorisce il benessere dei suoi cittadini. **Ciò significa la dittatura dei numeri e della finanza sull'uomo, ma anche il commissariamento della politica, per governare i popoli europei con la finanza e la fredda ragioneria.** D'altronde, Mario Monti ha da sempre ammesso di voler favorire l'ascesa di una nuova forma garchico-tecnica dove a decidere siano

gli organismi Europei (in buona parte non eletti) e, appunto, i mercati. Giacché l'agognato obiettivo di pareggio viene, di fatto, conseguito attraverso la leva fiscale, va ricordato che l'imposizione, per essere condivisa, deve avere a fondamento una giusta causa e il perseguimento di obiettivi utili ai contribuenti o almeno alle generazioni successive: in altri termini deve basarsi su criteri di giustizia ed utilità generale. Se essa non è percepita come tale o non se ne vede l'utilità diviene una sorta di "tirannia" ingiustificata (è quanto accaduto recentemente nel momento in cui i grandi sacrifici economici della Nazione non hanno portato benefici tangibili alla vita dei cittadini, né miglioramenti dei conti pubblici, come dimostrato nei precedenti articoli). Per far "digerire" tale sorta di tirannia, si sfrutta quell'effetto psicologico che i manuali definiscono "teoria della illusione finanziaria": ovvero, l'inesatta sensazione che hanno i contribuenti dell'effettivo carico impositivo e della sua funzionalità. Il fenomeno, la cui definizione si deve all'economista Amilcare Puviani (con la sua pubblicazione "Teoria dell'illusione finanziaria" del 1903), consente a un governo l'adozione di misure di pressione fiscale che susciterebbero l'opposizione dei cittadini qualora questi fossero correttamente informati. Puviani sosteneva che i governanti, attraverso l'attività finanziaria pubblica, destinano una notevole parte delle risorse maggior potere) a ed inganni (ad cittadini) erronee esempio, che le do la spesa quando governanti di

Ricordate l'esposto di ConfContribuenti per denunciare la pubblicità ingannevole dell'Agenzia delle Entrate nella campagna contro l'evasione, al link <http://www.economiaeliberta.com/2011/09/confcontribuenti-denuncia-lagenzia.html>?

finanziarie dello Stato a vantaggio della classe dominante (che esercita il insaputa delle classi popolari o dei cittadini, i quali vengono illusi con artifici esempio, che lo Stato risponde ai loro bisogni), in modo da provocare (ai valutazioni delle finalità delle scelte politiche (i cittadini vengono illusi, ad tasse scendono quando invece aumentano, oppure che il governo sta riducendo invece la sta aumentando) e di conseguenza i cittadini permetteranno ai mantenere il potere. (sintesi della teoria, tratta da

**Wikipedia) Il fenomeno dell'illusione finanziaria può avvenire anche collegando il prelievo fiscale effettuato a eventi che "stimolano" nella collettività sentimenti positivi, così risulteranno meno gravose le imposte pagate per far fronte a calamità naturali (terremoti, frane, nubifragi ecc.) o ad appelli di orgoglio nazionalistico innanzi a presunti baratri nelle casse dello stato, che, peraltro, continueranno a essere pagate dai contribuenti anche quando l'emergenza è cessata. Vi ricorda nulla lo slogan: «Se tutti pagano le tasse, le tasse ripagano tutti. Con i servizi»? O l'aumento delle accise per i terremoti 2012?** Il debito pubblico va ridotto, controllato molto meglio e ristrutturato, ma non può diventare l'ossessione dei cittadini, asserviti



Joseph Stiglitz

all'ideologia neoliberista, che il Nobel Joseph Stiglitz definisce "integralismo dei mercati". Altrimenti gli Stati saranno meri esecutori di meccanismi di repressione e controllo tributario. Senza considerare quali esaminata potrebbe rendere difficilmente articoli della Costituzione, qualora per dare chiudere in deficit il proprio bilancio. Coloro che novità immaginano che qualsiasi intervento stanzia economica. Se l'impegno pubblico prevenon può essere affrontato. In economia, un bene impossibile produrre per trarne un profitto sottoposti ad un'analisi dei costi/benefici, ma tenendo in conto che essi sono spesso ineliminabili e imprescindibili (sebbene comprimibili). La diversa visione conduce spesso a valutare i benefici immediati (quelli prodotti dai numeri), tralasciando una più oculata valutazione delle conseguenze economiche e sociali nel medio e lungo termine. E a pensare che tutti coloro che hanno condotto a termine l'operazione **"legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1"** si rendevano perfettamente conto di

L'analisi costi-benefici (cost-benefit analysis), in microeconomia, economia pubblica ed economia industriale, indica genericamente l'insieme delle tecniche di valutazione dei progetti di investimento basate sulla misurazione e la comparazione di tutti i costi e i benefici direttamente e indirettamente ricollegabili agli stessi. Risulta profondamente radicata nelle idee sviluppate dagli economisti nell'alveo della tradizione marginalista, ed in particolare in quella branca della corrente neoclassica marshalliana che, dopo la sistematizzazione fattane da Pigou (1920), divenne nota con il nome di economia del benessere (welfare economics)(definizione tratta da Wikipedia).

quello che facevano (Padre, perdona loro!): ***“Non si parli di cose che non esistono in nessun posto al mondo. Pareggio di bilancio per Costituzione? Cioè, non è che noi nei secoli vogliamo castrarci per costituzione di ogni possibile politica economica”***. Questa frase non è di un estremista keynesiano, ma di un certo Pier Luigi Bersani. Ma, sia il leader PD che altri partiti hanno votato all’unanimità l’approvazione del d.d.l. che introduce questa anti-economica legge costituzionale. Va anche detto che



Henri-Benjamin Constant de Rebecque

l’impostazione appena criticata non è pura invenzione italiana, ma è frutto degli “impegni” assunti nell’Unione Europea dagli Stati più “zelanti” (Italia in prima linea). È necessario, allora, ripensare il Fiscal Compact e, in generale, ridiscutere radicalmente i parametri e gli impegni assunti dal trattato di Maastricht in poi (trattato di Lisbona). Quella contro l’euro, detto per inciso, crediamo sia solo una falsa crociata. L’euro non è il diavolo, ha portato e porta anche enormi benefici (pensiamo solo agli interessi sul debito pubblico o alle importazioni di petrolio). La costruzione della moneta unica è stata affrettata per uno scopo sbagliato, quello di creare uno strumento-pungolo che favorisse l’unione politica, la cui mancata realizzazione stava e sta evidenziando l’incapacità dei governanti europei e gli insormontabili ostacoli ancora esistenti (anzi, acuiti dall’allargamento dell’Unione). In altri termini, si è cominciato dalla coda per arrivare alla testa: il risultato non poteva che essere difettoso. Tuttavia, il male è altrove: è negli accordi che hanno preceduto e seguito la creazione dell’euro, nelle mancate tutele assunte innanzi l’enorme novità da esso apportate. Ma, soprattutto, è nelle politiche economiche di austerità cieca, figlie di errate valutazioni di “illuminati” economisti, recepite passivamente dai governanti europei e tradotte autoritariamente negli impegni dei suddetti trattati. Solo oggi ci si accorge che la cura ivi dispensata ha prodotto risultati opposti a quelli prefissati. A tal punto, affidiamo un pro-memoria di carattere morale a chi si accinge a governarci: quello di riscoprire le radici della civile convivenza e di porsi finalmente il

dilemma, così desueto nell’attuale spirito del tempo: sono più importanti i conti o il benessere dell’individuo?

Concludo citando Henri-Benjamin Constant de Rebecque ([Losanna, 25 ottobre 1767](#) – [Parigi, 8 dicembre 1830](#)): ***“Ogni imposta inutile è un furto che non è reso più legittimo di qualsiasi altro misfatto del genere dalla forza con cui è commesso. È un furto tanto più odioso perché viene eseguito con tutte le solennità della legge”***.



Federico Macaddino